

Il limite come paradigma del diritto e le sfide della contemporaneità

di Rosaria Piroso

Assegnista di ricerca in filosofia del Diritto

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze*

Nota ad A. Supiot, *La sovranità del limite. Giustizia, lavoro e ambiente nell'orizzonte della mondializzazione*, a cura di A. Allamprese, L. D'Ambrosio, Postfazione di O. De Leonardis, Mimesis, Milano, 2020

Gli scritti di Alain Supiot raccolti nel volume *La sovranità del limite. Giustizia, lavoro e ambiente nell'orizzonte della mondializzazione* per la cura di Andrea Allamprese e Luca D'Ambrosio pongono al centro la relazione tra due termini cruciali per la riflessione teorico-giuridica contemporanea: il diritto e la globalizzazione¹. Ciascuno di essi intrattiene un rapporto antitetico con il "limite".

Del "Diritto"² il celebre giurista francese, a partire dalle elaborazioni teoriche consegnate a studi precedenti, mette in risalto la funzione antropologica³, la progressiva marginalizzazione determinata dall'"ultra-liberismo", ma delinea anche le potenzialità di contenimento dello strumento giuridico rispetto alle dinamiche della "deregolamentazione" economica: ad emergere sono un approccio libero dalla compartimentazione del sapere e un'attitudine costruttiva che giunge ad un'originale teoria della giustizia⁴.

Nell'esperienza della modernità, la dimensione giuridica si salda al *rule of law*, un meccanismo di proceduralizzazione del potere politico che, come è stato opportunamente osservato, si fonda sull'idea della sua virtuale pericolosità (pessimismo potestativo) e sul conseguente pensiero che esso possa essere limitato attraverso il diritto (ottimismo normativo)⁵.

* Email: rosaria.pirosa@unifi.it

¹ L'autore, professore emerito del Collège de France (dove è stato titolare della cattedra "État social et mondialisation: analyse juridique des solidarités" dal 2012 al 2019), tematizza i profili di criticità dei processi di *globalizzazione* e, come si evidenzierà, propone la *mondializzazione* come alternativa percorribile, superando, pertanto, la valenza sinonimica convenzionalmente ricondotta a questi due concetti: "La cosa migliore sarebbe che questa crisi aprisse, al contrario della globalizzazione, a una vera e propria mondializzazione ovvero, nel senso etimologico del termine, a un mondo umanamente vivibile, che tenga conto dell'interdipendenza dei paesi pur rispettando la loro sovranità e la loro diversità" (A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit. p. 15). In tal senso, pertanto, la mondializzazione riceverebbe una specifica caratterizzazione dal confronto con i vincoli imposti dalla convivenza sociale e dal rispetto reciproco.

² Secondo la scelta di Supiot, si riporta il lemma con la lettera maiuscola ad indicare "la posizione verticale, ternaria, che tra l'altro (...) mantiene aperto il rapporto tra politica e dogmatica" (così O. De Leonardis, "Postfazione. Il Mercato Totale. Su Diritto e Democrazia" in A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., p. 167).

³ In particolare: A. Supiot, *Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit*, Seuil, Parigi, 2005; tr. it. *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto*, Mondadori, Milano, 2006.

⁴ Cfr. L. D'Ambrosio, A. Allamprese, "Presentazione al volume" in A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., segnatamente p. 17 e pp. 24-25.

⁵ D. Zolo, "Teoria e critica dello Stato di diritto", in P. Costa, D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 35.

Se per i giuristi l'“oltrepassamento dei confini” si rinnova come una costante sfida⁶, la sfera giuridica *ex se*, in qualche modo, “immanentizza” il limite, facendo da “schermo” alla giustizia⁷.

Quando, tuttavia, le strutture del diritto si piegano agli imperativi del “Mercato totale”⁸, il rapporto con il vincolo tracciato dai principi fondamentali, dai “diritti contro la maggioranza”, o contro la “post-democrazia”⁹, sembra rimodellarsi virando verso la *lex mercatoria* o il *law shopping* in cui l'ambito giuridico soccombe e viene segnato dall'influenza dominante dei grandi attori economici.

In assenza di ambiti di eccezione, la globalizzazione ha preso corpo all'insegna dell'ideale produttivistico e del mito della crescita *illimitata*. I processi che ne sono derivati, diretti allo sfruttamento “assoluto” delle risorse e orientati da un'impronta ecologica in cui risulta evidente l'insostenibilità di uno sviluppo definito da un paradigma antropocentrico (o antropoceno¹⁰), hanno individuato il loro perno nella disuguaglianza economica e sociale e nell'eliminazione della bio-diversità (fondamentale per la salvaguardia del pianeta).

L'opera di cui si discute in questa sede è stata pubblicata nel corso della pandemia causata dalla diffusione mondiale del virus SARS CoV-2¹¹: tale contingenza mette in comunicazione diretta il testo con lo scenario attuale e alcuni dei suoi dilemmi più rilevanti. Anche in questa luce, nell'orizzonte analitico e interpretativo dei curatori, si rinvencono alcune importanti chiavi di comprensione della realtà contemporanea, che, nel loro complesso, richiamano la necessità delle odierne società di affrontare un “limite esterno”, ignorato a livello transgenerazionale.

Cruciale, al riguardo, è la connessione tra la *sicurezza sociale* e la *tutela dell'ambiente*. La torsione impressa alla parte pubblicistica del diritto del lavoro e la concomitante centralità di politiche imperniate sulla flessibilizzazione del rapporto di lavoro, in contesti in cui il *Welfare State* è divenuto evanescente, hanno causato una crescente “precarizzazione”¹². Come sottolinea Supiot, gli effetti di questa parabola si irradiano dall'Unione Europea, in cui la stessa modalità “politica” ha decretato un processo di “depoliticizzazione” verso l'eterodirezione del mercato, con la sottrazione al controllo delle istituzioni – in linea rispetto alle teorizzazioni di Friedrich Von Hayek¹³ – del commercio e della moneta.

All'interno della comunità sovranazionale l'orientamento solidaristico degli Stati membri è stato diluito in direzione di un assetto in cui sono confluite le spinte neo-

⁶ Cfr. O. De Leonardis, “Postfazione. Il Mercato Totale. Su Diritto e Democrazia”, cit.

⁷ “Il Diritto può, infatti, essere considerato come uno schermo sul quale viene proiettato un ideale di giustizia. (...) La metafora del Diritto come schermo, che indica la giustizia ma allo stesso tempo se ne separa, è in realtà molto antica: essa trasmette un fondo di verità che ogni generazione è portata a riscoprire”: A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., p. 154.

⁸ L'idea di globalizzazione per Supiot si riconduce all'“instaurazione su scala globale di un ‘Mercato totale’” (A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., p. 119).

Per un'ulteriore disamina di tale concetto, si rinvia a A. Supiot, *L'Esprit de Philadelphie. La justice sociale face au Marché total*, Seuil, Parigi, 2010; tr. it., *Lo spirito di Filadelfia. Giustizia sociale e mercato totale*, et al. Edizioni, Milano, 2011.

⁹ Cfr., *ex multis*, C. Crouch, *Coping with post-democracy*, Fabian Society, London, 2000; tr. it., *Postdemocrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

¹⁰ Sugli effetti per il pianeta della centralità dell'antropocene si veda, a titolo esemplificativo, D. Haraway, “Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Makin Kin”, in *Environmental Humanities*, 2015, 6 (1), pp. 159-165.

¹¹ Cfr. A. Supiot, “Introduzione all'edizione italiana. Covid-19, limite catastrofico della globalizzazione” (31 luglio 2020), in A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., pp. 7-16.

¹² A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., pp. 71-102. Cfr., per un approfondimento di questi profili, A. Supiot, *Critique du droit du travail*, PUF, Parigi, 1994; tr. it. *Critica del diritto del lavoro*, Telecom, Roma, 1997; Id. (sous la direction de), *Le travail en perspectives*, LGDJ, Parigi, 1998.

¹³ Cfr. A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., p. 11 e pp. 107-109.

liberali e l'ideologia di quello che provocatoriamente viene definito come “comunismo reale”¹⁴. È interessante rilevare come, nel testo, l'operato della Corte di Giustizia Europea non sia concepito quale correttivo di tale processo e la giurisprudenza non venga assimilata a baluardo del principio del *rule of law*. Emblematici al riguardo sono i casi *Viking*¹⁵ e *Laval*¹⁶, espressione di un orientamento volto a favorire le imprese e a consolidare la regressione del ruolo di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici da parte degli enti sindacali¹⁷.

L'Europa ha eliminato le barriere doganali a presidio dell'agricoltura africana e ha promosso il primato della propria produzione, saccheggiando le risorse esistenti e così determinando una massiccia immigrazione delle popolazioni gravate dalla fame e dalla carestia verso il “nord” del mondo¹⁸.

Il dissesto ecologico, si intreccia, dunque, secondo una tendenza crescente, alla disparità presente tra le aree del pianeta e all'accentuazione delle disuguaglianze economiche e sociali.

Il mercato del lavoro riflette la compressione cui è esposto il diritto alla dignità della persona. Alla tradizionale categorizzazione che opponeva il lavoro autonomo al lavoro subordinato, infatti, si è aggiunto un *tertium genus*¹⁹, espressivo di una tendenza alla standardizzazione del soggetto²⁰ e ad una sorta di “rifeudalizzazione” delle relazioni intersoggettive. Proprio attraverso quella che Supiot chiama “infeudazione della persona”²¹, infatti, è possibile avere un saggio emblematico delle forme di estrinsecazione del “limite” o, per converso, della sua neutralizzazione.

La rispondenza di una prestazione professionale a requisiti, oggettivi e soggettivi – delineati per il tramite di principi giuslavoristici nella configurazione dello Stato di diritto costituzionale consolidatosi nel secondo Novecento – si riconduceva a parametri assiologico-giuridici che consentivano di inquadrare il rapporto di lavoro e, contestualmente, di valutare, entro il terreno di un contratto di lavoro subordinato, l'operato della lavoratrice o del lavoratore.

Al contrario, con l'affermazione di modalità contrattuali incentrate sull'autonomia giuridica e sulla dipendenza economica, come è avvenuto con la “collaborazione coordinata e continuativa”, la prestazione lavorativa è interamente sganciata da vincoli legislativi o giuridici e rimessa alla discrezionalità di una figura che non può essere

¹⁴ Cfr. O. De Leonardis, “Postfazione. Il Mercato Totale. Su Diritto e Democrazia”, p. 169.

¹⁵ CGUE, 11 Dicembre 2007, C- 438/05, *International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union c. Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti*.

¹⁶ CGUE, 18 dicembre 2007, C-345-05, *Laval und Partneri Ltd c. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggetan, Svenska Elektrikerförbundet*.

¹⁷ A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., pp. 103-105.

¹⁸ “E si è dunque ricaduti nel sonno, ma in un sonno sempre più agitato dalle molteplici manifestazioni di insostenibilità della globalizzazione: le migrazioni di intere masse umane, cacciate dalle loro case dalla miseria o dalla devastazione del loro ecumene; la pauperizzazione di intere nazioni private del controllo democratico del loro destino; rivolte in numerosi paesi (Cile, Francia, Algeria, Libano, Hong Kong, ecc.) contro la mancanza di democrazia, la crescita delle condizioni di vita e di lavoro; l'aumento di catastrofi naturali a causa dello sfruttamento eccessivo del pianeta: siccità, incendi, inondazioni, desertificazioni dei suoli e, *last but not least*, epidemie”: *ivi*, p. 10.

¹⁹ Cfr. *ivi*, pp. 71-102.

²⁰ Cfr. *ivi*, p. 79.

²¹ *Ivi*, p. 128.

propriamente definita come “datore di lavoro” ma che, piuttosto, assurge a “superiore gerarchico”²².

L’individuazione del “limite”, intrattiene un rapporto diretto con l’elaborazione di canoni veritativi. In tale quadro, rilevante è l’interazione tra “verità giuridica” e “verità scientifica”²³ e, pertanto, il posizionamento – o il “riposizionamento” – dei vincoli che consegue alla combinazione tra i diversi ordini di normatività.

“La scienza si carica di un effetto normativo appena il Diritto vi si appoggia”²⁴. Essa, infatti, attraverso il metodo empiristico o probabilistico, può rivestire una funzione di intermediazione tra l’ambito giuridico e le situazioni soggettive concrete, oppure, collocandosi in una posizione ancillare rispetto al diritto, può conferire uno statuto scientifico alle istanze discriminatorie o – come ha messo in luce l’era pandemica – offrire fondamenti teorici per “normalizzare” lo stato di eccezione²⁵.

L’apporto delle teorie critiche²⁶ alla riflessione sul diritto, del resto, ha fatto emergere come la normatività giuridica possa essere veicolata dalla funzionalizzazione della scienza all’affermazione di opzioni politiche incentrate sulla disuguaglianza razziale²⁷, sulla disparità di genere²⁸ o di orientamento sessuale²⁹.

In tale quadro, dunque, il carattere veritativo si svuota del suo rango di scientificità, sganciandosi dal piano della verificabilità empirica e risultando, piuttosto, una modalità di legittimazione di scelte istituzionali salvaguardate dal crisma della giuridicità³⁰.

Per converso, le discipline scientifiche, in condizioni di piena autonomia, identificano nella “contabilizzazione del limite” uno dei cardini dell’approccio teorico e metodologico.

Il testo lancia rilevanti sollecitazioni rispetto alla valenza “autoreferente” della verità giuridica in uno scenario caratterizzato dall’influenza dello strapotere del mercato sul diritto con significative conseguenze, come si è evidenziato, nella relazione con i vincoli sociali e ambientali e nella concettualizzazione delle principali implicazioni che discendono da questa idea.

L’incapsulamento della dimensione giuridica entro le logiche e le dinamiche economiche non è stato certamente un ostacolo alla progressione dei processi di globalizzazione.

²² “Il superiore gerarchico dunque non trae il proprio potere dal fatto che saprebbe fare meglio del suo sottoposto, ma dal fatto di essere abilitato ad applicare delle norme astratte di valutazione delle prestazioni del secondo”, *ivi*, p. 79.

²³ *Ivi*, pp. 51-67.

²⁴ *Ivi*, 55.

²⁵ Per una puntuale analisi di questo snodo si può vedere F. De Vanna, “Il diritto imprevedibile: notazioni sulla teoria della necessità a partire dall’emergenza Covid-19”, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2020, 1, pp. 1-21: <http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/07/De-Vanna-2-2020-anticipazioni-REV.pdf>.

²⁶ Offre un quadro d’insieme delle diverse articolazioni M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Teorie critiche del diritto*, Pacini, Pisa, 2017.

²⁷ Nell’opera si prende in considerazione la legalizzazione della verità scientifica in rapporto alle politiche eugenetiche, *ibidem*, pp. 57-60. In generale, sulle teorie critiche del diritto incentrate sulla discriminazione razziale si veda K. Thomas, Gf. Zanetti (a cura di), *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Diabasis, Reggio Emilia, 2005.

²⁸ Con riguardo alla matrice storico-giuridica della discriminazione di genere un riferimento centrale è Th. Casadei, *Diritto e (disparità). Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria*, Aracne, Roma, 2017.

²⁹ Sulla rilevanza per la riflessione giusfilosofica e sociologico-giuridica di tale profilo, ineludibile è il rinvio a Gf. Zanetti, *L’orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia*, Il Mulino, Bologna, 2015.

³⁰ In merito alla giuridicità come veicolo della terzietà, significative argomentazioni specificamente riferite al contesto della globalizzazione, si trovano in M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, Bologna, 2000, in particolare pp. 87-95.

L'accantonamento di un "limite interno" e di un "limite esterno" ha coinciso con l'erosione della responsabilità sociale verso la preclusione di una compiuta tematizzazione e implementazione di forme di responsabilità socio-ecologica.

Come sottolinea con efficacia Supiot, la presa d'atto dell'incompatibilità tra l'avanzata della globalizzazione, da un lato, e lo "sviluppo" insostenibile che essa implica, dall'altro, costituisce la premessa centrale e imprescindibile per la riarticolazione di un'idea di *responsabilità sociale*³¹ – capace di raccogliere sfide tecnologiche, ecologiche e istituzionali³² – altrimenti impensabile.

Perno di questa ridefinizione, con Supiot, sarebbe la riassegnazione di una posizione di centralità al *principio di solidarietà*³³ in un contesto internazionale improntato alla mondializzazione³⁴ e, dunque, alla cooperazione sociale, economica ed ecologica tra gli Stati, in contrasto con la polverizzazione delle solidarietà nazionali nel contesto europeo e nella società globalizzata e – mutuando un'espressione di un autore caro a Supiot come l'economista e antropologo Karl Polanyi – con il "solipsismo economico"³⁵.

I curatori dell'opera, dunque, attraverso gli scritti di Supiot, propongono una riflessione ineludibile su temi di cui il tempo attuale marca la cogenza e prospettano un'importante proiezione sul terreno delle soluzioni, riconnettendo il dovere di solidarietà allo statuto (non revocabile in dubbio) dei diritti economici, sociali, culturali ed ecologici e fornendo un quadro interpretativo entro cui collocare il problema della loro effettiva *giustiziabilità*.

In tale direzione è cruciale la visione del diritto di Supiot, inteso come "ontologicamente funzionale alla limitazione delle derive a cui l'essere umano si vedrebbe condannato"³⁶. E parimenti significativa è una concezione che non estromette dal campo giuridico valutazioni di ordine assiologico poiché "scartare le considerazioni di valore dallo studio del Diritto comporta di fatto sottomettersi a una assiologia determinista, privandosi di ogni possibilità di comprendere l'elemento di indeterminazione intrinseco in ogni sistema giuridico"³⁷.

Uno sguardo analitico e consapevole rispetto a tale indeterminazione non è l'esito di un mero moto speculativo, risultando "particolarmente ampia nel caso della giustizia sociale, perché la sua realizzazione non può risultare dalla sola applicazione di testi già esistenti e implica di giudicare in materia di distribuzione delle ricchezze, delle posizioni e delle opportunità in una società e in un momento dato"³⁸.

³¹ In particolare su questo aspetto: A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., pp. 117-125. Per una più ampia trattazione si veda A. Supiot, M. Delmas-Marty (sous la direction de), *Prendre la responsabilité au sérieux*, Presses Universitaires de France, Parigi, 2015.

³² Cfr. A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., pp. 134-141.

³³ Cfr. A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., p. 12, pp. 141-145, pp. 164-165. Per una trattazione approfondita si rinvia a A. Supiot (sous la direction de), *La solidarité. Enquête sur un principe juridique*, Odile Jacob, Paris, 2015.

³⁴ Cfr. A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., p. 132 e pp. 153-165.

³⁵ K. Polanyi, *The Livelihood of Man*, Academic Press, New York, 1977; tr. fr., *La Subsistance de l'homme. La place de l'economie dans l'histoire et la société*, Flammarion, Paris, 2011, p. 50, cit. in A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., p. 131.

³⁶ Cfr. L. D'Ambrosio, A. Allamprese, "Presentazione al volume" in A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., segnatamente p. 23.

³⁷ A. Supiot, *La sovranità del limite*, cit., p. 45.

³⁸ *Ibidem*.